

(N. 1678)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1951

Proroga dei termini previsti dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazioni distrutte dagli eventi bellici.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che ha modificato l'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, autorizza il Ministero dei lavori pubblici a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito previsto dall'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo predetto, fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa degli eventi bellici.

L'attuazione di detta disposizione è in pieno svolgimento consentendo essa di far fronte, sia pure parzialmente data la scarsità di fondi disponibili, alle esigenze di un gran numero di Comuni le cui popolazioni risentono ancora assai gravemente del disagio conseguente alle distruzioni belliche nel settore delle abitazioni.

In considerazione quindi degli ottimi risultati conseguiti con tale sistema, sembra necessario che le costruzioni in parola possano essere effettuate ancora per un certo periodo ed a tal fine si propone di prorogare al 30 giugno 1952, il termine previsto dall'articolo 10,

autorizzando all'uopo la spesa di lire 300 milioni.

È noto altresì che l'articolo 2 poi della legge 15 giugno 1950, n. 569, ha prorogato al 31 dicembre 1950 il termine entro il quale debbono essere ultimati i lavori perchè gli interessati possano fruire del contributo statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la ricostruzione degli alloggi cooperativi non ancora riscattati ai sensi dell'articolo 231 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Poichè l'istruttoria di diverse pratiche che non potrebbero beneficiare delle disposizioni previste dal citato articolo 2 della legge n. 569 del 1950, a motivo della complessità delle istruttorie, anche ai fini della regolarizzazione degli atti, si è alquanto prolungata e quindi, per ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati, difficilmente, i lavori sono stati ultimati entro il termine massimo consentito (31 dicembre 1950), si rende necessario, anche per non deludere una fondata aspettativa dei sinistrati, che detto termine sia prorogato almeno di un anno e cioè al 31 dicembre 1951.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli effetti dell'articolo 57 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, al termine ivi stabilito del 31 dicembre 1949, poi prorogato al 31 dicembre 1950 con la legge 15 giugno 1950, n. 569, è sostituito il termine del 31 dicembre 1951.

Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 30 giugno 1952.

A tal uopo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1951-52 il limite di impegno di lire 300 milioni.

All'onere di pari importo derivante nell'esercizio 1951-52 dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.